



ATTI DELLA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

Seduta del 29 dicembre 2020

Deliberazione n. 2/2020

Oggetto: Terzo ciclo Piani di gestione delle acque. II[^] aggiornamento. Art. 14 direttiva 2000/60/CE. Adozione del progetto di aggiornamento dei PGA ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.lgs. 152/2006.

LA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*”;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*” che all'art. 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che “*con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)*”;
- al comma 4 prevede che “*entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei*

ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità”;

- ai commi 5 e 6 stabilisce la composizione della Conferenza Istituzionale Permanente (in seguito anche CIP) e definisce le competenze di quest'ultima, prevedendo che la CIP adotti gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione dell'Autorità di bacino e nello specifico “a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del piano di bacino (...); b) individua tempi e modalità (...); c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interesse comune a più regioni; d) adotta i provvedimenti per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino; e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci”;
- al comma 10 prevede che “Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)”;

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo n. 152/2006 ed in particolare il comma 1 lettera c) ai sensi del quale è individuato il nuovo distretto idrografico del fiume Po;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante “Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 recante “Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale ... e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale ..., ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che “Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175” nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

VISTA la direttiva 2000/60/CE – direttiva quadro in materia di acque (in seguito anche direttiva acque) che all'art. 13, comma 7 prevede che i PdG dei bacini idrografici siano “riesaminati e aggiornati entro quindici anni dall'entrata in vigore” della stessa “e, successivamente, ogni sei anni” e all'art. 14 stabilisce che “Gli Stati membri

promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate (...) all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti: a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce; b) una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano; c) copie del progetto del piano di gestione del bacino idrografico, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce”;

VISTO, ALTRESI', l'art. 11, comma 8 della direttiva acque secondo cui *“i programmi di misure sono riesaminati ed eventualmente aggiornati entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente, ogni sei anni. Eventuali misure nuove o modificate, approvate nell'ambito di un programma aggiornato, sono applicate entro tre anni dalla loro approvazione”;*

VISTI gli articoli 65 e 66 del d.lgs. 152/2006 relativi rispettivamente al piano di bacino distrettuale e alla relativa procedura di adozione e approvazione ed in particolare il comma 7 che prevede che *“Le Autorità di bacino promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di bacino, provvedendo affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti, concedendo un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte, i seguenti documenti: a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce; b) una valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano; c) copie del progetto del piano di bacino, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce”;*

VISTO il Piano di Gestione delle Acque - I aggiornamento (in seguito anche PGA) dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2017;

VISTI i decreti direttoriali n.29/STA del 13.02.2017, come modificato dal successivo Decreto n. 293/STA del 25.05.2017, di approvazione delle *“Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 12 bis Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775”*, e n. 30/STA del 13.02.2017 di approvazione delle *“Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000”*, emanati dal Ministero dell'Ambiente allo scopo di soddisfare le

richieste della Commissione Europea formulate all'Italia attraverso i casi EU PILOT 6011/14/ENVI e 7304/15/ENVI e facenti parte del pacchetto di azioni di "rientro" previste dall'Action Plan elaborato dal MATTM;

VISTA la deliberazione n. 3 del 14 dicembre 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po avente ad oggetto l'adozione della *"Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po"*, di seguito Direttiva Derivazioni;

VISTA la deliberazione n. 4 del 14 dicembre 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po avente ad oggetto l'adozione della *"Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del distretto idrografico e successivi riesami e aggiornamenti"*, in attuazione della misura individuale *"Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio (KTM07-P3-a029)"* del *"Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015"* di seguito Direttiva Deflussi ecologici;

DATO ATTO CHE l'art. 8, comma 3 della direttiva "Derivazioni" di cui alla deliberazione n. 3/2017 dispone quanto segue *"Con riguardo ai rimanenti bacini idrografici del Distretto del fiume Po – bacini del Fissero- Tartaro Canal Bianco, Romagnoli, Reno, del Conca-Marecchia - di cui all'art. 64, comma 1, lett. b), per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi precedenti a far data dal giorno successivo alla pubblicazione di questa Deliberazione sul sito web di questa Autorità di bacino distrettuale e fino all'adozione del prossimo aggiornamento del PdG Po, le disposizioni della presente deliberazione assumono il carattere di misure temporanee di salvaguardia immediatamente vincolanti ai sensi dei commi 7 e 8 del citato art. 65 del D.lgs. 152/2006"*;

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE la Commissione Europea, nella decisione formale C (2019) 4498 del 2019, in sede di approvazione del decreto ministeriale 4 luglio 2019, ha giudicato che solo la stretta aderenza alle linee guida ministeriali di cui ai decreti direttoriali D.D. 29/STA del 2017 e 30/STA del 2017 consente di ritenere pienamente soddisfatte le garanzie di tutela ambientale stabilite dalla direttiva acque;

VISTE le proprie precedenti deliberazioni:

- la deliberazione della CIP n. 2 del 27 dicembre 2018 con la quale si è preso atto del *"Calendario e programma di lavoro per la presentazione del Piano"*, predisposto dall'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po ai sensi dell'art. 66 comma 7 del d.lgs. 152/2006 e delle direttive acque e alluvioni, ai fini dei successivi adempimenti e in funzione dell'avvio delle attività di aggiornamento del PGA e del PGRA del distretto idrografico del fiume Po;
- la deliberazione n. 9 del 20 dicembre 2019 con la quale si è preso atto della *"Valutazione Globale Provvisoria Unica del distretto idrografico del fiume Po" dei principali problemi di gestione delle acque"*, predisposta dall'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi dell'art. 66 comma 7 lettera b) del d.lgs. 152/2006,

ai fini dei successivi adempimenti e in funzione delle attività di aggiornamento del PGA e del PGRA del distretto idrografico del fiume Po;

VISTA la nota MATTM n. 103206 del 9 dicembre 2020 con la quale sono state date indicazioni sui contenuti dell'aggiornamento del PGA, che dovrà necessariamente tener conto di quanto specificato dalla Commissione Europea relativamente alle violazioni formulate nell'EU Pilot n.9722/20/ENVI, a seguito della valutazione del secondo ciclo dei PGA; notificato con nota n.1108 del 22 settembre 2020;

CONSIDERATO CHE almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il PGA si riferisce deve essere pubblicato sul sito internet istituzionale e messo a disposizione del pubblico per la consultazione, il progetto di secondo aggiornamento del PGA (2021-2027) – terzo ciclo di gestione – del distretto idrografico, ai sensi dell'art. 14 della direttiva acque e degli articoli 65 e 66 del d.lgs. 152/2006;

DATO ATTO CHE la documentazione relativa al progetto di secondo aggiornamento del Piano di gestione delle Acque (2021-2027) – terzo ciclo di gestione è stata esaminata e condivisa nella Conferenza Operativa del 18 dicembre 2020, che ha espresso al riguardo parere favorevole;

RITENUTO CHE, sulla base di tutto quanto sopra, debba essere assicurata al momento dell'adozione definitiva del nuovo Piano di gestione delle acque e già, in linea programmatico-previsionale, nel progetto di secondo aggiornamento di piano, la completa aderenza della Direttiva "Derivazioni" e della Direttiva "Deflusso ecologico" ai contenuti delle linee guida ministeriali sopra menzionate, anche avvalendosi del supporto dei Tavoli Tecnici Nazionali istituiti sulle materie dal MATTM, provvedendo a regime, per tutti gli aspetti che si renderanno necessari, all'aggiornamento delle Direttive "Derivazioni" e "Deflusso ecologico", in attuazione delle misure già contenute nel PdG Po 2015 e nel rispetto di quanto disposto nelle deliberazioni 3/2017 e 4/2017;

VISTO il progetto di secondo aggiornamento del PGA (2021-2027) – terzo ciclo di gestione – del distretto idrografico del fiume Po, elaborato dall'Autorità di bacino e consultabile sul sito internet istituzionale;

VISTO il verbale della seduta del 29 dicembre 2020 di questa Conferenza Istituzionale Permanente;

Tutto ciò visto e considerato,

DELIBERA

ARTICOLO 1

Ai sensi degli articoli 65 e 66 del d.lgs. 152/2006 è adottato il Progetto di secondo aggiornamento del Piano di gestione delle Acque 2021-2027 – terzo ciclo di gestione – del distretto idrografico del fiume Po, indicato come *Progetto di Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2021 (o Progetto di*

PdG Po 2021).

Il Progetto di aggiornamento si compone dei seguenti elaborati:

- **Elaborato 0 Relazione Generale**
- **Elaborato 1 Aggiornamento delle caratteristiche del distretto**
 - Allegato 1.1 Modifiche apportate dal D.lgs. 172/2015 di riferimento per lo stato chimico dei corpi idrici superficiali
- **Elaborato 2 Sintesi e analisi delle pressioni e degli impatti significativi**
 - Allegato 2.1 Linee guida SNPA per l'analisi delle pressioni ai sensi della Direttiva 2000/60/CE
 - Allegato 2.2 Aspetti generali per l'analisi delle pressioni nel distretto idrografico del fiume Po
 - Allegato 2.3 Metodologia per l'analisi del surplus dell'azoto
 - Allegato 2.4 Schemi riepilogativi di riferimento per la definizione dei descrittori utilizzati per l'analisi delle pressioni e degli impatti
 - Allegato 2.5 Valutazione dei carichi di azoto, fosforo e silice nel fiume Po e nei suoi principali affluenti: contributo scientifico di riferimento per il bacino del fiume Po
 - Allegato 2.6 Relazione di accompagnamento al 2° Inventario del distretto idrografico del fiume Po ex art. 78ter del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii
- **Elaborato 3 Registro delle aree protette**
 - Allegato 3.1 Sintesi regionali elaborate per le Aree Protette ad integrazione delle informazioni contenute nell'Elaborato 3
 - Allegato 3.2 Siti Natura 2000 del distretto idrografico del fiume Po e relative misure di conservazione/piani di gestione
- **Elaborato 4 Mappa delle reti di monitoraggio e rappresentazione cartografica dello stato delle acque superficiali e delle acque sotterranee**
- **Elaborato 5 Elenco degli obiettivi ambientali fissati per acque superficiali ed acque sotterranee del distretto idrografico padano**
 - Allegato 5.1 File xls contenente le tabelle dell'Elaborato
- **Elaborato 6 Sintesi dell'analisi economica sull'utilizzo idrico**
 - Allegato 6.1 Manuale operativo e metodologico per l'implementazione dell'analisi economica
 - Allegato 6.2 Canoni e sovracanonici per l'uso dell'acqua nel distretto del fiume Po. sintesi del quadro normativo e ricostruzione storica degli importi
 - Allegato 6.3 Servizio idrico integrato: dati di riferimento
- **Elaborato 7 Programma di misure del PdG Po 2021**
 - Allegato 7.1 Programmazione operativa per l'attuazione del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po 2015: Reporting PoM 2018
 - Allegato 7.2 Aggiornamento al 2020 delle misure di base necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque
 - Allegato 7.3 Aggiornamento al 2020 degli approfondimenti specifici per le misure di base art. 11 (3) d-e-g-h-i della DQA
 - Allegato 7.4 Relazione di sintesi sulle linee fondamentali dell'assetto distrettuale per il Piano Nazionale di Interventi nel Settore Idrico - Sezione Invasi
- **Elaborato 8 Repertorio dei Piani e Programmi relativi a sottobacini o settori e tematiche specifiche**

- **Elaborato 9 Sintesi delle misure adottate in materia di informazione e consultazione pubblica, con relativi risultati e eventuali conseguenti modifiche del Piano**
- **Elaborato 10 Elenco autorità competenti**
- **Elaborato 11 Referenti e procedure per ottenere la documentazione e le informazioni di base di cui all'articolo 14, paragrafo 1 della Direttiva 2000/60/CE**
- **Elaborato 12 Atlante cartografico del Progetto di PdG Po 2021**

ARTICOLO 2

Nel rispetto dell'art.14, par 1, lett. c della Direttiva 2000/60/CE, l'aggiornamento di cui al precedente articolo 1 è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po <https://pianoacque.adbpo.it/progetto-di-piano-di-gestione-2021/> e sui siti web delle Regioni territorialmente competenti e ne sarà data notizia con avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, e sui Bollettini Ufficiali delle Regioni territorialmente interessate.

ARTICOLO 3

Fino all'approvazione del secondo aggiornamento del Piano di gestione delle Acque, si applicano quali misure di salvaguardia ai sensi del comma 7 dell'art. 65 del D.lgs. 152/2006 ai bacini del Fissero-Tartaro Canal Bianco, Romagnoli, del Reno e del Conca-Marecchia quelle di cui all'art.8, comma 3, della Deliberazione n. 3 del 14 dicembre 2017.

**Il Sottosegretario dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare**
(Roberto Morassut)

Il Segretario Generale
(Meuccio Berselli)

Firmato digitalmente da: MEUCCIO BERSELLI
Data: 08/02/2021 11:06:41



Autorità di Bacino
Distrettuale del Fiume Po



Elaborare 9. Sintesi delle misure adottate in materia di informazione e consultazione pubblica con relativi risultati e eventuali conseguenti modifiche del Piano.

Elaborare 10. Elenco autorità competenti.

Elaborare 11. Metodi e procedure per ottenere la documentazione e le informazioni di base di cui all'articolo 14, paragrafo 1 della direttiva 2006/80/CE.

Elaborare 12. Attuale cartografico del progetto di PIG Po 2021.

ARTICOLO 2

Fino al rispetto dell'art. 14, par. 1, lett. c della Direttiva 2006/80/CE, l'aggiornamento di cui al precedente articolo 1 è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, www.pisr.it, nonché il progetto di piano di gestione 2021 e sul sito web della Regione territorialmente competente e ne sarà data notizia con avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale e sui Bollettini Ufficiali della Regione territorialmente interessata.

ARTICOLO 3

Fino all'approvazione del secondo comma dell'art. 8, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006 in materia di acque, si applicano le norme di salvaguardia di cui all'art. 65 del D.lgs. n. 152/2006 in materia di Piacere-Tanaro Canal Bianco, Romagnolo, del Reno e del Cervo. In attesa di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della Deliberazione n. 3 del 14 dicembre 2017.

Il Segretario Generale
(Massimo Borselli)

Tel. 011/2021.11000
Fax 011/2021.11001

Il Sottosegretario dell'Ambiente e della Pesca
del Territorio e del Mare
(Roberto Marzani)

